

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Costituzione in appello con la c.d. velina: mera irregolarità sanata dal successivo deposito dell'originale**

*Deve darsi continuità all'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui la costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta mediante deposito in cancelleria oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto appello (cosiddetta velina) anziché l'originale di esso notificato alla controparte non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte appellata e, in difetto di una specifica previsione di improcedibilità dell'appello, costituisce mera irregolarità, che resta sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo.*

NDR: Per tale principio si veda [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.7.2013, n. 18244](#), [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.3.2014, n. 6861](#), [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.12.2014, n. 26437](#), [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 20.7.2015, n. 15130](#).

## **Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 8.3.2016, n. 4525**

*...omissis...*

Con sentenza n. 3221 del 25.02.2010 il giudice di pace di Reggio Calabria, in accoglimento della domanda proposta il 3.2.2006 da ccccc e l'assicuratrice ccccc liquidandoli nella somma capitale di 2.000.00. M.F. proponeva appello avverso detta

sentenza per illogicità della motivazione, per omessa pronuncia sul danno morale e sul rimborso di spese mediche e per illegittimità del diniego di rivalutazione monetaria del suo credito.

Soltanto la società cccc resisteva al gravame.

Con sentenza del 6-27.03.2013 l'adito Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, dichiarava ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'appello improcedibile, compensando per intero le spese del secondo grado. Il Tribunale riteneva che dall'esame del fascicolo d'ufficio risultava che al momento della sua costituzione, in data 24.11.2010, l'appellante aveva depositato semplicemente una copia (velina) dell'atto di citazione in appello, priva di qualunque indicazione in ordine all'avvenuta notifica alle controparti: l'atto di appello notificato a quest'ultime era stato solo successivamente depositato in pendenza di giudizio e precisamente all'udienza dell'11 maggio 2011.

L'art. 348 c.p.c. (nuoto testo) disponeva che "l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce nei termini", e la sanzione dell'improcedibilità andava estesa, in via ermeneutica, anche all'ipotesi d'invalida costituzione in giudizio nei termini.

Avverso questa sentenza cccc S.p.A. ed il 21-24.10.2013 a M.C. e Z. C., che non hanno svolto attività difensiva.

#### Motivi della decisione

A sostegno del cccc denuncia "Violazione ed errata applicazione degli artt. 348, 347, 165 e 156 dolendosi della declaratoria d'improcedibilità del suo appello. Il motivo è fondato, dovendosi dare continuità al condiviso ed ormai prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui la costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta mediante deposito in cancelleria oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto appello (cosiddetta velina) anziché l'originale di esso notificato alla controparte non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte appellata e, in difetto di una specifica previsione di improcedibilità dell'appello, costituisce mera irregolarità, che resta sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo (Cfr. anche Cass. n. 6912 del 2012: n. 18244 del 9013 n. 6861 e 26437 del 2014 In tema cfr. da ultimo Cass. n. 15130 del 2015).

Conclusivamente si deve accogliere il motivo del ricorso e cassare l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato addetto perché decida sull'appello, considerandolo procedibile: al giudice del rinvio si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.